

*Impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c.:
dlgs 154/2013 e regime transitorio*

Trib. Bari, sez. I, sentenza 18 febbraio 2014 (Pres. Greco, rel. Giuseppe Marseglia)

**IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO – ART. 263 C.C. – MODIFICHE
APPORTATE DAL DLGS 154/2013 – REGIME TRANSITORIO**

L'art. 28 del D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 entrato in vigore il 7.02.2014 ha introdotto al comma 3 dell'art. 263 c.c. una nuova condizione di proponibilità della domanda laddove l'impugnazione venga effettuata da parte dell'autore del riconoscimento (ovvero la sua proposizione entro l'anno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita, ovvero dal giorno dell'avvenuta conoscenza della propria impotenza all'epoca del concepimento prima ignorata e comunque non oltre 5 anni dall'annotazione suddetta). La suddetta modifica normativa non è applicabile ai processi pendente se sia intervenuta dopo la rimessione della causa della causa al Collegio per la decisione da parte del G.I. a norma dell'art. 189 c.p.c., momento dopo il quale argomentando ai sensi dell'art. 300 u.c. c.p.c. il giudizio non può più considerarsi pendente e dunque soggetto ad eventi sopravvenuti tra i quali anche le modifiche delle norme sostanziali di riferimento, salva una eventuale rimessione sul ruolo anche al fine di stimolare il contraddittorio sulla questione a norma dell'art. 101 comma 2 c.p.c. In ogni caso, nella disposizione transitoria di cui all'art. 104, comma 10 del d.lgs. n. 154/2013 è stato previsto che, in caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i nuovi termini di cui all'art. 263 c.c. decorrano proprio dall'entrata in vigore della nuova disposizione normativa.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 1.06.2011, N conveniva in giudizio il figlio minorene .., nato a Bari il ...2009 dalla convivenza fuori dal matrimonio tra lui e L persona del curatore speciale già nominato giusto suo ricorso ex art. 247 c.c., assumendo di aver appreso in epoca successiva al riconoscimento circostanze tali da mutare le proprie determinazioni e chiedendo quindi che questo Tribunale, condotti i dovuti accertamenti, accogliesse la sua impugnativa di riconoscimento per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 263 c.c., ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare le prescritte annotazioni sull'atto di nascita, il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore avv..., non opponendosi alla domanda e rimettendosi alle decisioni del Tribunale

purchè previ opportuni accertamenti genetici a mezzo di apposita C.T.U. in quanto gli stessi erano da ritenersi anche nell'interesse del minore (che a seguito delle importanti e recenti riforme sulla filiazione naturale avrebbe diritto a non subire l'imposizione di uno *status* difforme dalla realtà).

Con comparsa del 31.10.2011, interveniva volontariamente in giudizio L, madre del minore, chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore poiché infondata in fatto ed in diritto, sebbene senza opporsi a preliminari ed idonei accertamenti medico-genetici, con vittoria di spese del giudizio.

Alla prima udienza del 7.11.2011 il giudice istruttore provvedeva ex art. 71 c.p.c. ad inoltrare gli atti al Pubblico Ministero, che interveniva con nota del 16.11.2011 riservando di rassegnare le sue conclusioni dopo l'istruzione.

Seguiva la fase istruttoria che vedeva quale unico adempimento l'ammissione della C.T.U. per le prove ematologiche e test D.N.A., ed elaborato depositato dalla prof.ssa Ginevra Guanti il 30.01.2013, all'esito del quale la causa veniva ritenuta matura per la decisione, ed all'udienza del 27.01.2014 le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, l'intervento volontario in giudizio di L, madre del minore, può ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 105 c.p.c. (anche perché nessuna contestazione sul punto è stata sollevata dalla difesa attorea) quale intervento adesivo dipendente in quanto, a rigore, laddove non fosse stato nominato un curatore speciale per il minore, la stessa in quanto genitore esercente la potestà su di lui avrebbe avuto legittimazione a resistere nel presente giudizio (arg. da Cass. civ., n. 5533 del 13.04.2001).

Sempre in via preliminare, reputa il Collegio che al presente procedimento non potrà applicarsi lo *jus superveniens* costituito dalle modifiche all'art. 263 c.c. apportate dall'art. 28 del D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 entrato in vigore com'è noto il 7.02.2014 e che ha introdotto al comma 3 dell'art. 263 c.c. una nuova condizione di proponibilità della domanda laddove l'impugnazione venga effettuata da parte dell'autore del riconoscimento (ovvero la sua proposizione entro l'anno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita, ovvero dal giorno dell'avvenuta conoscenza della propria impotenza all'epoca del concepimento prima ignorata e comunque non oltre 5 anni dall'annotazione suddetta), in materia sottratta alla disponibilità delle parti e la cui mancanza sarebbe dunque rilevabile anche d'ufficio quale causa di decadenza ai sensi dell'art. 2969 c.c. analogamente a quanto previsto per l'azione di disconoscimento della paternità.

Difatti, la suddetta modifica normativa è intervenuta dopo la rimessione della causa della causa al Collegio per la decisione da parte del G.I. a norma dell'art. 189 c.p.c. all'udienza del 27.01.2014, momento dopo il quale argomentando ai sensi dell'art. 300 u.c. c.p.c. il giudizio non può più considerarsi pendente e dunque soggetto ad eventi sopravvenuti tra i quali anche le modifiche delle norme sostanziali di riferimento, salva una eventuale rimessione sul ruolo anche al fine di stimolare il

contraddittorio sulla questione a norma dell'art. 101 comma 2 c.p.c., che comunque non si ritiene necessaria nel caso di specie alla luce della disposizione transitoria di cui all'art. 104, comma 10 del d.lgs. n. 154/2013 in cui è stato previsto che, in caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i nuovi termini di cui all'art. 263 c.c. decorrano proprio dall'entrata in vigore della nuova disposizione normativa.

Ciò premesso, giova richiamare i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, condivisi anche da questo Tribunale, secondo cui *“L'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità postula, a norma dell'art. 263 cod. civ., la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio”* (si veda da ultimo Cass. civ., n. [17095](#) del 10/07/2013), ed inoltre *“In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale, l'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di "leggi") e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico), spettando al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, ed il mancato esercizio di tale potere, così come il suo esercizio, non è censurabile in sede di legittimità”* (si veda Cass. civ., n. 14462 del 29.5.2008).

Orbene, nel presente giudizio non solo l'onere probatorio in questione non è stato in alcun modo adempiuto dall'attore .. (che a ben vedere non ha neppure chiaramente dedotto nella scarna esposizione dell'atto di citazione le circostanze alla base della sua impugnativa), ma l'unico accertamento di natura istruttoria sollecitato dall'attore e dalle altre parti ed ammesso all'udienza del 23.01.2012, è consistito in una CTU per le indagini genetiche, in cui la Prof.ssa .., stimata docente di genetica medica dell'Università degli Studi di Bari – Policlinico, dopo aver sottoposto i prelievi di materiale biologico estratti dall'attore e dal minore .. alle prove di laboratorio in conformità delle direttive della International Society of Forensic Haemogenetics (I.S.F.H.) ha concluso nell'elaborato depositato il 30.01.2013 che *“dal calcolo biostatistico, applicando la formula di Essen – Møller, emerge una probabilità di paternità del 99,9999%. Tale valore consente di ritenere la paternità di .. nei confronti di .. praticamente provata”*.

Le conclusioni del C.T.U., peraltro non contestate espressamente da alcuna delle parti in causa, sono pienamente condivise e fatte proprie anche da questo Tribunale.

L'impugnativa proposta dall'attore andrà pertanto integralmente rigettata, con condanna dello stesso secondo soccombenza al pagamento delle spese di C.T.U. nella misura già liquidata in corso di causa ed alla

refusione delle spese processuali sostenute dalla curatela speciale del minore e dalla interveniente volontaria .., nella misura liquidata in dispositivo in difetto di note specifiche ed avvalendosi dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 140/2012 introdotto ai sensi dell'art. 9 legge n. 27/2012 di conversione con modifiche del d.l. n. 1/2012 (applicabile a tutte le liquidazioni effettuate nel caso la prestazione difensiva non si sia svolta integralmente prima della sua entrata in vigore, arg. da Cass. S.U. n. 17046/2012), senza compensi per la fase decisoria e non ravvisandosi motivi oggettivi per discostarsi dai restanti valori medi di liquidazione indicati in relazione allo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 6174/2011 R.G. da ... nei confronti del minore .. (in persona del curatore speciale, avv. ..), con l'intervento volontario di .. e con la partecipazione del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda avanzata dall'attore, di impugnativa ai sensi dell'art. 263 c.c. del riconoscimento della paternità del figlio minore .., nato a Bari il 2..2009;
2. condanna l'attore a rimborsare al convenuto .. (in persona del curatore Speciale avv. ..) ed all'interveniente .. le spese del presente giudizio, che si liquidano in favore di ciascuna delle due parti in € 1.400,00 per compensi professionali al difensore, oltre IVA e CNPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell'attore gli oneri peritali nella misura già liquidata in corso di causa con decreto del 5.02.2013;
4. sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^a Sezione civile